

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 febbraio 2026, n. 64  
**Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico, denominato "Ervesa", della potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, da realizzarsi nei Comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE) e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Erchie (BR) e Avetrana (TA) (Cod. rintracciabilità ZLELRX5).**  
**Proponente: GRV Solar Salento 1 S.r.l. - P. IVA/C.F.: 11643060962 - Sede Legale: Via Durini n. 9, Milano (MI)**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

#### VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 con cui sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 di "Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. emanato in "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022 n. 28 e s.m.i., recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901 sul "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";

- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che ha istituito il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e in particolare, l’art. 15, comma 2, il quale prevede l’applicazione della previgente normativa di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;
- la Delibera della Giunta Regionale 07 luglio 2025, n. 933 recante “Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile” e in particolare le Disposizioni transitorie di cui al punto 11 dell’Allegato A;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 1280 recante l’” Aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

**VISTA** la nota pec acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 1914 del 08/03/2022, con la quale la proponente GRV Solar Salento 1 S.r.l. - P. Iva 11643060962 (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico della potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, da realizzarsi nei Comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE) e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Erchie (BR) e Avetrana (TA);

**RILEVATO** che, il progetto definitivo depositato agli atti, prevede:

- la realizzazione di un impianto agrivoltaico nei Comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE), di potenza nominale prevista pari a 70 MW di cui 20 MW in storage;
- la realizzazione delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Erchie (BR) e Avetrana (TA);
- Il collegamento della suddetta Centrale in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di “Erchie”, come da Preventivo di Connessione, codice di rintracciabilità 202001116, di cui al benessere prot. Terna n. 19454 del 20/02/2023 - STMG elaborata dal gestore di Rete e accettata dalla società;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e del vincolo preordinato all’esproprio, ove necessario, limitatamente alle opere di connessione alla rete;

**VISTA** la nota prot. n. 0426256/2024 del 03/09/2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 387/2003 ed indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la/e Conferenza/e di Servizi;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 0371002/2024 del 22/07/2024, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato "che in data 10 luglio 2024 è stato emanato il Decreto Direttoriale di compatibilità ambientale n. 226 relativo al procedimento in oggetto". In suddetta comunicazione venivano trasmessi i collegamenti ipertestuali per la consultazione del testo integrale del provvedimento, e il Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 256 del 25/01/2024, come parte integrante del provvedimento.

**PRESO ATTO** delle determinazioni e pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, delle prescrizioni e condizioni dalle medesime formulate e ivi confermate, così come da pareri allegati, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione, nonché, in particolare, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 12/02/2025, recepito con nota prot. N. 0564538 del 14/10/2025, con cui veniva, da parte del Responsabile del Procedimento, superata la posizione della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (che esprimeva parere negativo in merito all'impatto dell'intervento) ed espresso un giudizio di prevalenza favorevole alla realizzazione dell'intervento sulla base dei seguenti presupposti giuridici e tecnici:

- Valutazione di sintesi e prevalenza del parere CT PNRR-PNIEC: il superamento del dissenso regionale si fonda prioritariamente sulle risultanze della complessa istruttoria tecnica condotta dalla Commissione statale (Parere n. 256/2024). Tale organo ha effettuato un'analisi puntuale delle componenti paesaggistiche e percettive, giungendo alla determinazione che gli impatti siano compatibili con il territorio a condizione di un significativo ridimensionamento del layout. Il recepimento, nel progetto finale, degli stralci territoriali imposti dalla Commissione per i lotti ERV\_1 ed ERV\_3 configura un assetto che l'Autorità Procedente ritiene già ottimizzato sotto il profilo della tutela del paesaggio, garantendo il necessario bilanciamento tra la tutela dei valori territoriali e l'interesse pubblico al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.
- Prevalenza e completezza della V.I.A. Statale: il giudizio positivo di compatibilità ambientale (Decreto Direttoriale MASE n. 226/2024) è stato ritenuto prevalente in quanto già comprensivo di una rigorosa analisi degli impatti paesaggistici. Si evidenzia, infatti, che il Ministero ha già operato un bilanciamento degli interessi attraverso il parere n. 256/2024, imponendo lo stralcio di ampie porzioni dei lotti ERV\_1 ed ERV\_3. Tale assetto progettuale, derivante dalle prescrizioni statali, costituisce il punto di equilibrio definitivo tra tutela del territorio e necessità energetiche, rendendo conforme l'intervento agli obiettivi di tutela nazionale;

**VISTA** l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 19/02/2026 a firma del Funzionario Istruttore Arch. Adriano Maldera, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

**PRESO ATTO** che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

**VISTI** gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

**EVIDENZIATO** che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi ed in particolare dell'esito della procedura ambientale di cui al Decreto Direttoriale di compatibilità ambientale n. 226 del 10 luglio 2024,

nonché degli altri concerti, intese, nulla osta acquisiti agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione Istruttoria, da intendersi fatti propri dal Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica in solido alle condizioni, prescrizioni e compensazioni previste, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come da parte dispositiva;

**DATO ATTO** che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; **SI RITIENE**, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta: Neutro.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1**

1. **La GRV Solar Salento 1 S.r.l.**, avente sede legale in via Via Durini n. 9, 20122, Milano, Codice Fiscale/P. Iva 11643060962, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico della potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage, da realizzarsi nei Comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE) e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Veglie (LE), Salice Salentino (LE), Erchie (BR) e Avetrana (TA) (Cod. rintracciabilità ZLELRX5), in quanto infrastrutture indispensabili al funzionamento dello stesso in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati nella relazione istruttoria, nonché ad ogni prescrizione

e raccomandazione di cui ai successivi articoli. Nello specifico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono:

- Un cavidotto in Media Tensione (MT) dall'impianto alla sottostazione utente, che attraversa i territori di Veglie, Salice Salentino, Erchie e Avetrana;
  - Una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT, ubicata in agro di Erchie (BR), già autorizzata con D.D. n. 36 del 10 febbraio 2025, condivisa con altri produttori;
  - Il punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è previsto in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV di "Erchie" (Codice Pratica Terna 202001116), la cui Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) è stata comunicata da Terna con nota prot. 63859 del 08/10/2020;
  - Un cavidotto in Alta Tensione (AT) dalla Sottostazione Utente allo stallo a 150 kV della SE Erchie, già autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Brindisi del 15/07/2024 (prot. 23074).
2. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) individuate da Terna come comuni a più proponenti e ricomprese nel presente procedimento risultano già autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con specifico provvedimento, Determinazione Dirigenziale n 36 del 10/02/2025, adottata a favore di Luminora Sparpagliata s.r.l. (ex Powertis s.r.l.) e Decreto Dirigenziale della Provincia di Brindisi del 15/07/2024 (prot. 23074) adottato a favore di GRV Solar Brindisi 4 S.r.l che condividono le medesime con il destinatario del presente atto. Il presente titolo autorizzativo, pur non reiterando l'autorizzazione delle medesime opere, si intende comprensivo, in via condizionata e sostitutiva, delle medesime infrastrutture qualora le Società già beneficiarie, non diano corso, in modo coordinato e nei tempi necessari, alla loro realizzazione, fatti salvi gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente. In tal caso, il proponente autorizzato con il presente atto potrà subentrare nella titolarità e responsabilità della realizzazione delle opere di connessione, previa comunicazione al Gestore di rete e alla Regione – Sezione Transizione Energetica, senza necessità di nuova Autorizzazione Unica, essendo la relativa valutazione tecnico-amministrativa già compiutamente istruita nel corso dell'iter autorizzativo e ambientale.
  3. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
  4. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri., ove necessario, per le sole opere di connessione alla rete.
  5. La **GRV Solar Salento 1 S.r.l.** è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
  6. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
  7. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel

corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

8. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i., richiamate in atti del procedimento, così come richiamato nella relazione istruttoria del 19/02/2026 (Allegato 1);
9. La presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l'istanza presupposta all'autorità competente, eventuali diverse valutazioni, successive al rilascio del titolo, comporteranno la necessità di attivare un nuovo procedimento di autorizzazione unica in variante.
10. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

#### **ART. 2**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

#### **ART. 3**

Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto la Società è tenuta a presentare le opportune istanze per il rilascio delle concessioni/convenzioni presso gli Enti/gestori delle infrastrutture, descritti nell'elaborato "PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO" allegato al Progetto Definitivo.

#### **ART. 4**

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Decreto MASE n. 226 del 10/07/2024; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concessa su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.

I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Decreto MASE n. 226 del 10/07/2024, di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fatta salva la facoltà di proroga del MASE, su istanza del soggetto autorizzato.

Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del

D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

#### **ART. 5**

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

#### **ART. 6**

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato di seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

#### **ART. 7**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

#### **ART. 8**

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di energia ed al Comune interessato. Il soggetto a cui verrà volturata l'autorizzazione subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

#### **ART. 9**

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, sono obbligati:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo

- 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
  4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
  5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D. Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D. Lgs. n. 81/08, ecc.);
  6. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
  7. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
  8. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
  9. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
  10. al rispetto della disciplina concernente il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

#### **ART. 10**

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **ART. 11**

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

**ART. 12**

Il presente provvedimento composto da n. 13 (tredici) facciate e da un Allegato composto da n. 295 (duecentonovantacinque) facciate, redatto in un unico originale, interamente in formato digitale:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par.21).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Relazione Istruttoria GRV Solar Salento 1 - AU_ZLELRX5 - Veglie e Salice Salentino.pdf - 0e0cf3c75efcdae4225887e0a1bec92a2f1b68b151dd0049579024d33bc33409
Allegati Relazione Istruttoria ZLELRX5_def.pdf - cb5dd2acb6ef6c7d7b343579312aec39d98be0e08980e0b972fa1cf3d19ddb5

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00068

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione  
Adriano Maldera

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione  
Adriano Maldera

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace